

Determinazione

Oggetto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato full time di n. 1 collaboratore/trice amministrativo/a - cat. C, livello VII professionale, in settore escluso ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera m) del D. LGS. n. 36/2023, da destinare alla U.O. Comunicazione, (durata contrattuale massima stimata sei mesi, a decorrere dal 15 luglio 2024 al 14 gennaio 2025), tramite Trattativa Diretta sul MePA. Importo massimo stimato euro 28.479,00=oltre IVA.

[CIG: B211B9DDC1]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii.*, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;

- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente al nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto *“Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”*;
- Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l’acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- Dato atto che l’INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *“U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement”* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all’affidamento di contratti pubblici;
- Visto l’art. 30 del D.Lgs. 81 /2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”*;
- Visti gli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81 /2015, che prevedono, tra l’altro, che la somministrazione di lavoro trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato purché la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 D. Lgs. 81/2015);
- Considerato che:
 - con l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell’amministrazione, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
 - l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- Dato atto che la Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2011 ha affermato che:
 - l’appalto ha per oggetto un *«fare»*, giacché l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa (obbligazione di risultato);

- la somministrazione di lavoro ha invece per oggetto un «*dare*», in quanto il somministratore si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo (obbligazione di mezzi);
- la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018 n. 1571; Cassazione civile, sez. lav. 7 febbraio 2017, n. 3178) è intervenuta a dettagliare in modo ancor più specifico i seguenti elementi:
 - la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
 - l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
 - l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
 - la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
 - l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore - si tratta di indici che integrano lo schema tipico della “*somministrazione di lavoro*” a tempo determinato, che si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave d’integrazione del personale già presente in organico (Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2017, n. 7796);
- Tenuto conto del fabbisogno organizzativo evidenziato dalla Responsabile della U.O. Comunicazione, Dott.ssa Barbara Fracassi, con la richiesta effettuata in data 05/06/2024 (**RdA 610.2024**) in merito alla attivazione del servizio di somministrazione per l’utilizzo temporaneo di numero una risorsa aggiuntiva di categoria C, VII livello professionale;
- Dato atto che la richiedente ha evidenziato problematiche connesse al fabbisogno di risorse umane, in relazione alla necessità di carattere organizzativo, a seguito del prossimo collocamento a riposo di una lavoratrice, referente per l’organizzazione degli eventi, per far fronte ad esigenze funzionali – organizzative;
- Richiamato il Piano del Fabbisogno del Personale 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INRiM in data 15 febbraio 2023;
- Considerato che nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale *del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale di VII livello, profilo professionale Collaboratore di amministrazione*”, e dell’assunzione del vincitore/trice, è possibile far fronte alle necessità mediante forme di lavoro flessibile, somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle vigenti norme di finanza pubblica degli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio dell’Ente;
- Visto che, in esito alle indagini informali di mercato effettuate dalle richiedenti tramite richiesta di preventivi a due operatori economici, il servizio rispondente alle specifiche tecniche, al prezzo più basso, è stato offerto dal operatore economico MANPOWER S.R.L. con sede in via Gioacchino Rossini 6/8 - 20122 - MILANO (MI); CF/P.IVA 11947650153; PEC: aplmanpower@legalmail.it; sede di Torino ManpowerGroup C.so Turati, 53 , 10134 Torino, come di seguito dettagliato:

DETTAGLIO DEL COSTO - ORA ORDINARIA		
Voce		Importo
Paga base		11,390353
IVC		0,4383333
Ind. di ente mese		2,2530128
Premio prod		0,9081197
Retribuzione lorda mensile		14,989818
Rateo 13 [^] mensilità		0,99
Rateo Ferie	187,2 hh	1,5
Rateo ROL/Ex-Festività	28,8 hh	0,23
Rateo TFR		1,18
Imponibile Contributivo		17,71
Contributo INPS	28,68%	5,08
Contributo ASPI	1,40%	0,25
Trattenuta TFR	-0,50%	-0,09
Contributo INAIL	0,51%	0,09
Ente Bilaterale	0,20%	0,04
Fondo Formatemp	4,00%	0,71
Mon permessi sindacali	0,07%	0,01
Costo di Legge Ora Ordinaria		€ 24,96

- Preso atto che trattandosi di servizio ad elevata manodopera l'importo del preventivo presentato dall'operatore economico MANPOWER S.R.L. pari ad euro 28.479,00= oltre IVA per la quota relativa al margine di intermediazione, è così composto:
 - a) importo massimo stimato pari a euro 24.960,00= esente IVA, quale trattamento economico che, ex vigenti CCNL di riferimento, deve essere riconosciuto all'unità messa a disposizione dall'Agenzia di somministrazione per mesi sei e per n. 36 (trentasei) ore settimanali. Detto importo, in quanto necessariamente da riconoscere all'unità di personale, esula dalla quota di corrispettivo su cui la ditta può offrire ribasso;
 - b) importo massimo stimato pari a euro 1.931,88 = oltre IVA, quale aggio (per mesi sei e per trentasei ore settimanali) ovvero costo dell'agenzia sulla gestione dell'unità di personale che verrà messa disposizione a favore dell'Ente;
 - c) importo euro 910,00= esente IVA quale buoni pasto Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo mesi 3 + 3 dal 15 luglio 2024 - CAM VII Livello - UO COM;
 - d) importo euro 2.000,00= esente IVA quale rimborso a piè di lista servizio di somministrazione di lavoro temporaneo mesi 3 +3;
- Dato atto che l'aggio - quota parte dell'appalto su cui è possibile offrire ribasso - è pertanto di un importo inferiore ad euro 5.000,00, per cui il presente affidamento rientra tra i micro acquisti della PA;

- Rilevato, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire;
- Ritenuto che l'importo è comunque indicativo e non costituisce impegno a carico dell'INRiM, ma va inteso come una stima presuntiva massima, e la prestazione verrà individuata con il singolo contratto mediante stipula dello stesso tramite la piattaforma MePA, non risultando attiva alcuna convenzione generale stipulata dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. avente ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quella oggetto della presente procedura, cui eventualmente accedere o fare riferimento ai fini della verifica della convenienza della stessa, come verificato direttamente sul sito web dedicato: www.acquistinretepa.it;
- Preso atto di dover procedere mediante affidamento diretto attuando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità;
- Accertata la necessaria disponibilità finanziaria a valere su progetti finanziati;
- Considerato che:
 - con la stipula del contratto l'agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali e ad effettuare le relative denunce;
 - trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero;
 - il contratto di somministrazione decorrerà dal 15 luglio 2024 al 14 gennaio 2025;
 - in corso di esecuzione del contratto l'Ente potrà richiedere che il contratto venga risolto anticipatamente a seguito di assunzione nelle more del concorso pubblico, salvo periodo di presenza per garantire il passaggio di consegne;
- Ricordato che, in virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1 D. Lgs. 81/2015). Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36 D.Lgs. 81/2015);
- Ritenuto che:
 - il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
 - l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

- Ritenuto che:
 - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
 - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Preso atto che l’art. 52 D.Lgs. n.36/2023 prevede che *“negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- Visto che l’articolo 15 D.lgs. n. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Ritenuto di individuare, la Dott.ssa Daniela Cutugno, competente per materia e per valore, come Responsabile unico del progetto per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90;
- Sentita l’interessata, in particolare in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Verificato che Umana S.p.A. è operatore economico abilitato al MEPA sull’iniziativa “Servizi - Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di procedere, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi della normativa citata, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato al fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore amministrativo – Cat. C, (come da preventivo allegato All.1) in settore escluso ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera m) del D. LGS. n. 36/2023;

Durata massima stimata del contratto: dal 15/07/2024 al 14/01/2025 (sei mesi);

Importo massimo: a titolo di retribuzione del lavoratore somministrato per la durata di sei mesi euro 28.479,00= (ventottomilaquattrocentosettantanove/00) oltre IVA per la quota relativa al margine di intermediazione previsto per il servizio;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.02.03.03.010 Servizi da agenzie di lavoro interinale; scrittura anticipata n. 6497 del 12 giugno 2024 e in parte a valere sull'e.f. anno 2024;

Operatore economico affidatario: MANPOWER S.R.L. con sede in via Gioacchino Rossini 6/8 - 20122 - MILANO (MI); CF/P.IVA 11947650153; PEC: aplmanpower@legalmail.it; sede di Torino ManpowerGroup C.so Turati, 53, 10134 Torino;

Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato per singole mensilità a seguito dell'avvenuta verifica di regolare esecuzione con esito positivo del servizio da parte del referente tecnico e del RUP mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato dell'impresa, previa fattura elettronica e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei pagamenti alla pubblica amministrazione;

Clausole contrattuali:

- il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80, D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., si provveda alla risoluzione di diritto ex artt. 1353 e 1357 c.c. dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
 - il contratto si intende risolto dopo l'esaurimento degli impegni assunti, prevedendo in ogni caso che in corso di esecuzione dello stesso l'Ente potrà richiedere che il contratto venga risolto anticipatamente a seguito di assunzione in esito a concorso pubblico, salvo periodo di compresenza per garantire il passaggio di consegne e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da inviare all'altra parte a mezzo PEC;
 - la Ditta esecutrice osserva, come i propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'INRiM. La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave;
- 3) di dare atto che le somme esigibili sono limitate alle prestazioni di somministrazione effettivamente erogate e per la durata del periodo di utilizzo da parte dell'ente;

Referente tecnico: Dott.ssa Barbara Fracassi

Referente amministrativa MePA: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 4) di avviare i contatti con MANPOWER S.R.L. per l'avvio delle procedure volte alla somministrazione delle suddette unità lavorative;
- 5) di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, dell'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
- 6) di nominare Responsabile unico del progetto e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 7) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

■
Si allega:

1. preventivo di MANPOWER S.R.L.

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005